

TAR LAZIO

1- Con il ricorso iscritto al n. **R.G. 11609/2001** (Sez. 1[^] bis) e successivi motivi aggiunti, il Generale di Brigata (allora “Brigadiere Generale”) **Enrico CELENTANO** ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Maggiore Generale (ora “Generale di Divisione”) per l’anno 2001, di cui al foglio DPGM/II/4/1//1646/P12/ in data 21/5/2001 del Ministero della Difesa, con il quale il ricorrente è stato giudicato “idoneo” all’avanzamento, ma non iscritto nel relativo quadro in quanto collocato al 22° posto della graduatoria di merito con punti 27,77, ed ogni atto presupposto, connesso, e/o consequenziale.

Il ricorrente ha evidenziato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione degli artt. 25 e 26 della legge n. 1137 del 1955, relativamente alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 571 del 1993, nonché per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erronea valutazione delle risultanze istruttorie e disparità di trattamento, lamentando in senso assoluto l’incongruenza del punteggio di merito attribuitogli, attraverso la ricostruzione dei suoi precedenti di carriera.

2- Egli ha poi proposto motivi aggiunti, depositati in data 4/9/2002, rappresentando, oltre alle censure già esposte nel ricorso principale, il vizio di eccesso di potere scaturente dalla violazione dei principi generali in tema di procedure di valutazione e selettive, evidenziando nel dettaglio come il divario tra il punteggio complessivo da lui ottenuto (27,77) con quello dei promossi Giuseppe **Sabatelli** (27,91) e Pietro **Frisone** (27,96) non trovi alcuna giustificazione alla luce dell’analisi dei precedenti di carriera e dei rispettivi libretti personali e stati di servizio, così

evidenziando nuovamente l'eccesso di potere, stavolta in senso relativo, che ha connotato la valutazione effettuata dalla Commissione Superiore di Avanzamento.

In conseguenza dei vizi fatti valere la collocazione in graduatoria dei candidati assoggettati a valutazione presenta un numero elevato di incongruenze logico-giuridiche a svantaggio del ricorrente. Il corretto svolgimento dell'azione amministrativa avrebbe comportato l'attribuzione a quest'ultimo di un punteggio complessivo finale ben maggiore rispetto a quello effettivamente conseguito di 27.77, che ne avrebbe dovuto comportare a sua volta l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

Sia il ricorso che i motivi aggiunti sono stati notificati al Ministero della Difesa ed ad alcuni degli Ufficiali promossi.

Con sentenza n. 5816/2008 la Sez. 1[^] BIS del TAR LAZIO – Roma, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli Ufficiali iscritti nel contestato quadro di avanzamento ed ha autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 642 del 17/8/1907.

Si procede dunque all'adempimento mediante la presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 642/1907, nei confronti dei seguenti ufficiali generali: Armando **Novelli**, Giuseppe **Valotto**, Ivan Felice **Resce**, Giovanni **Ridinò**, Pietro **Frisone**, Francesco Paolo **Spagnuolo**, Ugo **Pavanetto**, Giuseppe **Sabatelli**.

Roma, 21 luglio 2008

Avv. Raffaele Izzo

